



"COMITATO PARROCCHIALE SANT'AGNESE - PINETO"

STATUTO

Art. 1

E' costituita con sede in Pineto (Te) alla Via Trieste n. 2, presso i locali della Parrocchia di Sant'Agnese, un'associazione denominata: "COMITATO PARROCCHIALE SANT'AGNESE - PINETO".

L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro giusto atto costitutivo del 10.04.2008.

Art. 2

Il Comitato Parrocchiale Sant'Agnese - Pineto è un'associazione (artt. 36, 37, e 38 del Codice Civile) che sorge per volontà dei cittadini, i quali condividono una visione cristiana e cattolica della vita e, integrando in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività religiose, formative, culturali, sociali, assistenziali, sportive e ricreative, che ritengono utili alla costruzione di una società civile fondata sul pluralismo.

Art. 3

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- 1 - l'organizzazione dei "Festeggiamenti Patronali di SANT'AGNESE" nella Parrocchia SANT'AGNESE in Pineto;
- 2 - l'organizzazione di manifestazioni folkloristiche, sportive, sagre, mostre e spettacoli;
- 3 - la diffusione della conoscenza dei beni storici, architettonici ed ambientali della Città di Pineto;
- 4 - il perseguimento di finalità sociali e di solidarietà verso situazioni di disagio.



Per la migliore realizzazione degli scopi sociali il Comitato può stabilire contatti ed intrattenere rapporti di collaborazione con altri organismi affini, anche di altri Comuni, nonché con i vari Enti pubblici, secondo le modalità che verranno ritenute più opportune. Essendo una realtà civile, il Comitato si renderà presente e partecipa alle iniziative e manifestazioni locali, purché non siano contrarie ai valori cristiani e cattolici.

Art. 4

Il Comitato provvede alle sue attività con i seguenti proventi:

- i versamenti volontari che i componenti il Comitato annualmente fanno;
- i contributi di enti e di privati;
- gli eventuali lasciti di terzi;
- tutti i contributi che verranno raccolti ogni anno pro-festeggiamenti.

Il patrimonio è costituito dagli eventuali beni mobili e immobili che diverranno di proprietà del Comitato, eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 5

L'Associazione può essere formata da un numero massimi di 20 (venti) componenti. Possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, che siano stati battezzati e cresimati, che godano dei diritti civili e politici e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e rispettabilità, i quali condividono una visione cristiana della vita, integrando in comune la propria personalità. La domanda di adesione deve essere formalizzata esplicitamente al Comitato che, in seduta plenaria, ne formalizza l'adesione. Il recesso del socio dall'Associazione è subordinato alla sola comunicazione della propria volontà al Presidente, che avrà cura di cancellarne il nominativo dal libro dei soci.

Art. 6

Sono considerati fondatori le persone che dall'anno 2006 (anno della costituzione del Comitato) hanno continuato a fare parte del Comitato Organizzatore, anche se non



costituito ufficialmente, le persone che partecipano alla stesura all'atto costitutivo, nonché quelle che aderiranno entro venti giorni prima della registrazione dell'atto. E' socio fondatore di diritto il Parroco Don Guido Liberatore.

Art. 7

La natura giuridica del Comitato è quella delle associazioni non riconosciute previste dall'art. 36 del Codice Civile.

Art. 8

Sono componenti di diritto del Comitato il Parroco pro-tempore della Parrocchia Sant'Agnese di Pineto, i Vice Parroci.

Art. 9

L'assemblea dei soci in prima convocazione, in seduta plenaria elegge il Presidente, il Vice Presidente, o i due Vice Presidenti qualora ne faccia richiesta il Presidente eletto, il Segretario e il Tesoriere.

Altre cariche potranno essere eventualmente individuate e votate su richiesta del Presidente.

E' costituita la carica non elettiva ed emerita del Presidente Onorario, con funzioni di rappresentanza nelle manifestazioni.

I suddetti organi elettivi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limitazione alcuna.

Tutti gli incarichi elettivi, inoltre, debbono essere approvate e controfirmate dal Parroco pro-tempore, a pena di decadenza.

Art. 10

L'assemblea, su richiesta del Presidente, può nominare un consiglio esecutivo ristretto, formato da un numero di 5 (cinque) componenti.

Art. 11



Il Presidente, ogni anno ed entro il mese di marzo, d'intesa con il Parroco pro-tempore della Parrocchia, presenterà al Comitato una bozza di programma per i festeggiamenti di Sant'Agnese e di Maria Santissima. In seduta plenaria, dopo l'approvazione ed eventuali integrazioni, il programma sarà ripresentata al Parroco e, solo dopo la sua approvazione definitiva, diventerà esecutivo.

Art. 12

Il Presidente, entro il mese di ottobre di ogni anno, deve presentare il resoconto di tutte le attività svolte. Entro lo stesso termine ed in caso di loro scadenza, il Presidente dovrà convocare l'assemblea plenaria dei soci per il rinnovo e l'elezione delle cariche.

Art. 13

La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita al Presidente del Comitato. Il Vice Presidente, o i Vice Presidenti qualora siano in numero di due, coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Al Segretario è affidata la funzione esecutiva delle deliberazioni della Assemblea.

Art. 14

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, o quando sia richiesto con domanda motivata e sottoscritta da almeno un quarto i componenti del Comitato, nel qual caso il Presidente ha l'obbligo di indire la riunione entro quindici giorni.

Art. 15

Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza semplice.

Art. 16

E' costituito un organo esterno al Comitato denominato dei Priori della Compagnia. L'organo svolge l'attività di controllo amministrativo e formale sugli atti del Comitato, sulla regolarità delle elezioni delle cariche e sulla piena attuazione del presente statuto. Detto



organo è costituito da tre membri, nominati direttamente dal Parroco pro-tempore e durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazione alcuna.

Ogni anno nel mese di ottobre i Priori della Compagnia riferisco al Comitato in seduta plenaria le risultanze del loro operato.

Art. 17

Il Comitato alla chiusura del bilancio annuale eroga parte dell'eventuale avanzo di gestione alla parrocchia Sant'Agnese o, su indicazione del Parroco pro-tempore, a Gruppi che vi operano per le varie necessità.

Art. 18

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione del presente statuto e delle sue regole sono devolute alla competenza esclusiva ed inderogabile di un Collegio arbitrale, composto dal Presidente del Comitato, dai Priori della Compagnia e dal Parroco pro-tempore, che ne è il Presidente.

Detto Collegio giudicherà senza formalità di procedura e secondo equità con deliberazioni che, sebbene adottate al suo interno con modalità differenti, saranno verso l'esterno sempre adottate all'unanimità.

Il lodo arbitrale non è appellabile.

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti gli eventuali beni mobili e immobili di proprietà del Comitato passeranno di diritto alla Parrocchia Sant'Agnese.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa pieno ed espresso riferimento alle norme di legge ed in particolare alle norme del Capo II, titolo 2° del libro 1° del Codice Civile.

Dato in Pineto, li 10 aprile 2008

*Diocesi di Teramo-Atri
Parrocchia Sant' Agnese Romana Vergine e Martire
Via Trieste 2 64025 Pineto TE*



I soci

O felix virgo memorandi nomen Agnes